

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" prevede che alla notificazione degli illeciti amministrativi si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale;
- che l'art. 201, comma 4, del D.Lgs. 285/92 prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada;
- che l'art. 14, comma 1, della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi a ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che la modifica dell'art. 202 del D. Lgs 285/1992 sopra citato, introdotta con la legge 98/13 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 69/13, prevede la possibilità per il trasgressore, o per gli altri soggetti responsabili di corrispondere entro cinque giorni dalla data di contestazione o di notificazione della sanzione amministrativa la somma dovuta in misura ridotta del 30%, con l'eccezione delle infrazioni che comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida;
- che l'art. 202 del D.Lgs 285/1992 Codice della Strada prevede per la violazione al codice della strada che il trasgressore, o gli altri soggetti solidalmente responsabili, sono ammessi al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo fissato dalle singole norme, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
- che il terzo comma dell'art. 203 del D. Lgs. 285/1992 prevede che: *"Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."*;
- che l'art. 27 della L. 689/81 sopra citata prevede che: *"omissis... Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Omissis..."*;
- il comma 1 dell'art. 386 del Regolamento di esecuzione del D.Lgs 285/92 prevede che: *"Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del Codice"*.

CONSIDERATO che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare tutto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata A.R.

- l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli stessi prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica (CAN);
 - a seguito delle modifiche recentemente apportate alla Legge 890/1982 e con le Delibere attuative dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, POSTE ITALIANE ha forfettizzato l'importo dovuto per l'emissione del CAD e CAN in Euro 2,70;
 - a seguito delle recenti modifiche degli importi il costo complessivo dovuto per la spedizione degli atti giudiziari, comprensivo della quota forfettaria del CAD e CAN, a far data dal 18 dicembre 2023, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera 160/23/CONS del 27 giugno 2023, è stato stabilito in Euro 11,60;
 - Il preavviso di violazione lasciato sul tergicristallo dell'autoveicolo in assenza del trasgressore è una comunicazione di avvio di procedimento, con il quale si consente al cittadino di estinguere la sanzione amministrativa prima della notifica della stessa senza aggravio di ulteriori spese di procedimento e/o di notificazione.

TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento al Pra e al Ced della motorizzazione civile - M.C.T.C, per la gestione delle visure delle targhe e dei punti patente in uso al Servizio della Polizia Locale;

DATO ATTO che le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada e extra codice della strada, da notificare nel territorio italiano, sono:

- **Infrazioni amministrative Codice della Strada:**
 - Spese di procedimento e produzione dei verbali € 5,40
 - Spese postali atto giudiziario (compreso CAD e CAN) € 11,60
 - Spese di procedimento atto giudiziario da notificare mediante P.E.C. € 5,50
- **Infrazioni amministrative extra Codice della Strada:**
 - Spese di procedimento e produzione verbali € 5,40
 - Spese postali atto giudiziario (compreso CAD e CAN) € 11,60
 - Spese di procedimento atto giudiziario da notificare mediante P.E.C. € 5,50

CONSIDERATO che:

- nonostante l'incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT abbia determinato un aumento delle spese di procedimento, per le spese sostenute dall'Ente, quali quelli per la redazione di ulteriori atti, stampe, manutenzione hardware, acquisto bollettari, toner, cancelleria, eventuale seconda visura alla banca dati della motorizzazione, eventuale richiesta di notifica tramite messi nonché il costo degli operatori della polizia locale impegnati nella gestione burocratica dell'iter delle infrazioni amministrative;
- il momento storico impone una ponderata valutazione di tutti gli aumenti che possano aggravare ulteriormente le condizioni economiche dei cittadini destinatari dei verbali di infrazione;
- a far data dal 18 dicembre 2023 il costo complessivo delle spese di notifica degli atti giudiziari, comprensivo della quota forfettaria del CAD e CAN, da corrispondere a Poste Italiane SPA, è stato stabilito in Euro 11,60;
- in alcuni casi non sono addebitabili al cittadino le spese di notificazione in quanto l'atto viene notificato direttamente dall'agente accertatore, ma debbano essere addebitate le sole spese di procedimento, come nel caso di contestazione immediata a conducente/proprietario del veicolo oppure contestazione immediata a persona fisica in caso di altri illeciti

amministrativi, oppure in caso di notifica a mezzo P.e.c.

ACQUISITI i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell' art 49 del D.Lgs 267/2000:

- Responsabile del Servizio di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare "l'economicità e la semplificazione".

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni sovraesposte, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **DI DARE ATTO** che nessuna spesa di procedimento e di spedizione è dovuta in aggiunta alla sanzione amministrativa per i preavvisi di violazione pagati entro il termine di 5 giorni dall'accertamento della violazione;
2. **DI STABILIRE** che i preavvisi di violazione che vengono pagati entro 5 giorni dalla data di accertamento possano usufruire della riduzione del 30% dell'importo dell'infrazione, con le limitazioni imposte dall'art. 202 del D.Lgs 285/92;
3. **DI DARE ATTO** che la riscossione dell'importo dovuto per le spese di procedimento e notifica, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative notificate e/o contestate;
4. **DI STABILIRE** le seguenti tariffe per il recupero delle spese di procedimento e delle spese di notifica:
 - a) spese di procedimento per infrazioni amministrative al codice della strada e per le altre infrazioni amministrative da notificare a persone residenti nel territorio nazionale: euro 5,40;
 - b) spese di notifica atto giudiziario per infrazioni amministrative al codice della strada e per le altre infrazioni amministrative, comprensivo di cad o can, da notificare a persone residenti nel territorio nazionale: euro 11,60;
 - c) Spese di procedimento atto giudiziario da notificare mediante P.E.C. euro 5,50.
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia.

Successivamente, con separata e successiva unanime votazione,

DELIBERA altresì,

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Pareri ai sensi degli artt. 49, 1°comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio vigilanza

Dott. Gianmarco Danio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ryan Introvigne

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : REBUTTATO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dolcedo , li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dolcedo, li _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE